



Delibera della Giunta Regionale n. 417 del 09/08/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 4 Bilancio e Credito Agrario

Oggetto dell'Atto:

ELEZIONI DEL COMITATO DELL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DEMANIALI
CIVICI DELLA FRAZIONE DI ACQUAVELLA DEL COMUNE DI CASAL VELINO (SA)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. *L'art. 26 della L. n. 1766/1927 dispone che: " I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni. I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate."*
- b. *La L. n. 278/1957 all'art. 1 prevede che: " All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il Comitato dura in carica quattro anni", ed all'art. 2 che: " Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il Prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1. Ogni elettore vota per quattro candidati. Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti."*
- c. *Il DPR 15 gennaio 1972 n. 11, articolo 1 – ultimo comma, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di usi civici, precisando che: "Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. (...)In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali"*.

CONSIDERATO che

- a. con nota prot. n. 66 del 17.07.2012 il Commissario per il comitato dell'amministrazione separata dei beni demaniali della frazione "Acquavella" ha comunicato la scadenza del mandato commissariale, chiedendo, altresì, di disporre l'avvio delle procedure per il rinnovo dello stesso mediante la convocazione, da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, dei Comizi elettorali per l'elezione del nuovo Comitato;
- b. il territorio dell'Amministrazione separata dei beni demaniali civici della Frazione Acquavella (SA) è lo stesso dell'ottobre 2004, data in cui sono state effettuate le ultime elezioni degli organi Amministrativi dell'Ente, come da nota prot. n. 8974 del 30.07.2012 del Comune di Casal Velino (SA);

- c. il Presidente della Corte di Appello di Napoli, con nota n. 14242 del 21/6/2007, interpellato dal Settore Bilancio e Credito Agrario, nel dichiarare la propria competenza, per la fattispecie in esame, esclusivamente per la nomina dei presidenti di seggio, ha ritenuto che le date per la fissazione dei comizi elettorali devono essere concordate direttamente con l'Amministrazione comunale, che dovrà anche fornire eventuali variazioni toponomastiche intervenute nella individuazione del territorio nonché la sede della sala da destinarsi allo svolgimento delle elezioni;
- d. il Sindaco del Comune di Casal Velino (SA), con nota n. 9078 del 02.08.2012, su esplicita richiesta del Settore Bilancio e Credito Agrario, ha comunicato che la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni Civici della Frazione Acquavella può avvenire già dal 11.11.2012 ;
- e. con la stessa nota di cui al punto b, il Sindaco del Comune di Casal Velino (SA) ha comunicato, altresì, che non sono intervenute variazioni toponomastiche nell'individuazione del territorio e che per la sala di riunione da destinarsi allo svolgimento delle elezioni possano essere individuate due siti presso i plessi scolastici presenti, rispettivamente, alla Frazione Acquavella ed alla Frazione Bivio di Acquavella ;

VISTI

- a. la legge 17 aprile 1957, n. 278;
- b. il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i.;
- c. il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11;
- d. il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 art. 66;
- e. la L.R. n. 11 del 17.03.1981;

ATTESO che

occorre disporre l'avvio delle procedure per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione separata della frazione Acquavella mediante la convocazione dei comizi elettorali;

RITENUTO,

per le motivazioni suesposte, di dover delegare il Presidente della Giunta Regionale ad indire i comizi elettorali per l'elezione del Comitato per la gestione dei beni civici della Frazione Acquavella del Comune di Casal Velino, fissando, per motivi organizzativi, la data delle elezioni per i giorni 18 e 19 novembre 2012 ;

RITENUTO, altresì

di affidare l'organizzazione tecnica delle operazioni elettorali al personale regionale in servizio presso il Servizio Amministrativo del Settore Bilancio e Credito Agrario dell'Assessorato all'Agricoltura.

Propone e la Giunta a voti unanimi

D E L I B E R A

1. di dare avvio alle procedure finalizzate al rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata della Frazione Acquavella del Comune di Casal Velino (SA), mediante la convocazione dei comizi elettorali;
2. di delegare il Presidente della Giunta Regionale ad emettere il decreto di convocazione degli elettori della suddetta Frazione fissando la data delle elezioni per i giorni 18 e 19 novembre 2012;
3. di affidare l'organizzazione tecnica delle operazioni elettorali al personale regionale in servizio presso il Servizio Amministrativo del Settore Bilancio e Credito Agrario dell'Assessorato all'Agricoltura
4. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 - a. al Presidente della Corte di Appello di Salerno;
 - b. al Comune di Casal Velino (SA) per gli adempimenti consequenziali;

- c. al Settore Bilancio e Credito Agrario;
- d. al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.